

Sanzioni previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 -
Consiglieri di amministrazione non esecutivi delle banche - Generale
dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza -
Contenuto - Fondamento - società' - di capitali - società' per azioni
(nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali- amministratori -
responsabilità' - verso la società'

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs.
n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non
esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e
6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle
segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati,
giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e
adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi
delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio,
hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei
rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter
efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte
compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione
delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini
dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione,
di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella
delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non
esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art.
2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie
tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è
solidalmente responsabile della violazione commessa quando non
intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o
attenuarne le conseguenze dannose.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24851 del 04/10/2019 (Rv.
655261 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2392](#), [Cod Civ art 2381](#)

corte

cassazione

24851

2019